



PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del CCNL del 16.11.2022)

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la graduazione, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022.
2. Gli incarichi di EQ sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, formalmente determinate e costituite da almeno due collaboratori, oltre il responsabile dell'unità organizzativa;
 - b lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.
3. Il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti, formula una proposta di istituzione dell'area delle Elevate Qualificazioni, tenuto conto delle necessità segnalate e nei limiti delle risorse disponibili da sottoporre al Presidente della Provincia per l'approvazione.

Art. 2

Funzioni e competenze

1. Ai titolari degli incarichi di EQ di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) sono attribuiti i seguenti livelli intermedi di responsabilità:
 - a responsabilità nella gestione delle attività e delle problematiche operative della struttura di assegnazione, nonché nel raggiungimento di specifici obiettivi secondo il sistema di programmazione dell'Ente;
 - b supporto al Dirigente nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;
 - c coinvolgimento e sviluppo di una responsabilità diffusa tra i collaboratori;
 - d proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale ad opera del Dirigente.
2. Ai titolari degli incarichi di EQ di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) sono attribuiti i seguenti livelli intermedi di responsabilità:
 - a responsabilità in ordine allo svolgimento delle attività assegnate e al raggiungimento di specifici obiettivi secondo il sistema di programmazione dell'Ente;
 - b attuazione di progetti aventi contenuto di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Dirigente può delegare ai titolari di incarichi di EQ di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) le seguenti funzioni:

- a attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati ai Dirigenti dagli organi di governo, adottando i relativi atti e provvedimenti inerenti la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al servizio nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
 - b direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, con gestione delle presenze e delle assenze del personale.
- 4 Rimangono di competenza esclusiva del Dirigente:
- a la proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
 - b il parere di regolarità tecnica sulle proposte di provvedimento del Presidente o deliberazione del Consiglio;
 - c la richiesta agli organi di governo competenti di interventi di variazione dei bilanci nonché del piano esecutivo di gestione;
 - d l'adozione dei provvedimenti disciplinari e le segnalazioni in materia all'ufficio competente;
 - e la valutazione finale del personale;
 - f la responsabilità complessiva del servizio, in particolare relativamente al monitoraggio e al controllo delle attività svolte dalle posizioni organizzative;
 - g l'assegnazione della responsabilità di procedimento;
 - h l'esercizio, in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, dei poteri sostitutivi in caso di inerzia della posizione organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990.

Art. 3

Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi sono conferiti dai Dirigenti di Servizio competenti, con proprio atto scritto e motivato, a dipendenti a tempo pieno e indeterminato della Provincia inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sulla base dei seguenti criteri ed in rapporto alle funzioni e all'attività da svolgere: a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) attitudini; c) esperienza; d) capacità professionale; e) requisiti culturali e professionali posseduti.

2. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni e possono essere rinnovati secondo quanto disposto dal successivo comma.

3. L'assegnazione dell'incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'EQ e appartenenti all'area professionale di riferimento presentano, a seguito di apposito avviso interno, il proprio curriculum formativo-professionale di cui il Dirigente tiene conto per il conferimento dello stesso.

Art. 4

Graduazione delle Elevate Qualificazioni

1. La proposta organizzativa di istituzione delle EQ di cui all'art. 1, comma 2, è formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

A) Elevata Qualificazione per la direzione di unità organizzative complesse:

- responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali);
- autonomia decisionale (grado di autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito dell'incarico attribuito, anche in relazione ad eventuale delega di funzioni);
- complessità decisionale (complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità della normativa);
- professionalità specifica correlata al ruolo (grado di conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali; aggiornamento necessario);
- tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne.

B) Elevata Qualificazione per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità:

- responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali);
- complessità del procedimento (complessità dell'attività istruttoria, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità della normativa);
- professionalità specifica correlata al ruolo (grado di conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali; aggiornamento necessario; grado di specializzazione di livello universitario e/o rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale e responsabilità);
- tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne.

2. Gli incarichi di EQ si distinguono per livello quali-quantitativo di funzioni e responsabilità, cui corrispondono altrettanti valori di retribuzione di posizione determinati nel rispetto dei limiti contrattuali.

La graduazione delle EQ istituite dall'Ente è effettuata dal Nucleo di Valutazione, assegnando a ciascun criterio di cui al comma 1 un valore numerico compreso tra 1 e 8 per le Elevate Qualificazioni di cui alla lett. A) e tra 1 e 10 per quelle di cui alla lett. B), in modo tale che il punteggio massimo complessivo assegnabile nella pesatura di ogni posizione sia pari a 40, come di seguito indicato:

A) Elevata Qualificazione per la direzione di unità organizzative complesse

N.	Parametro		Punteggio attribuito (da 1 a 8)
1	Responsabilità da assumere	Rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali	
2	Autonomia decisionale	Grado di autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito dell'incarico attribuito, anche in relazione ad eventuale delega di funzioni	
3	Complessità decisionale	Complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità della normativa	
4	Professionalità specifica correlata al ruolo	Grado di conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali; aggiornamento necessario	
5	Tipologia e complessità delle relazioni gestite	Interne ed esterne	
Valore numerico dell'Elevata Qualificazione			punti (max 40)

B) Elevata Qualificazione per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità

N	Parametro		Punteggio attribuito (da 1 a 10)
1	Responsabilità da assumere	Rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali	
2	Complessità del procedimento	Complessità dell'attività istruttoria, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità della normativa	
3	Professionalità specifica correlata al ruolo	Grado di conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali; aggiornamento necessario; grado di specializzazione di livello universitario e/o rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale e responsabilità	
4	Tipologia e complessità delle relazioni gestite	Interne ed esterne	
Valore numerico dell'Elevata Qualificazione		punti (max 40)	

3. La graduazione effettuata dal Nucleo di Valutazione è approvata dall'Ente, con attribuzione a ciascuna Elevata Qualificazione del relativo valore economico, determinato secondo il seguente procedimento:

- si sommano i punteggi dei parametri di tutte le EQ istituite;
- si sottrae dalla somma destinata alla retribuzione di posizione delle EQ l'importo ottenuto moltiplicando la misura minima contrattuale prevista per le Elevate Qualificazioni per il numero delle stesse (€ 5.000 x n. EQ);
- si divide la rimanente somma per il totale dei punteggi attribuiti ad ogni EQ, ottenendo il valore punto per le Elevate Qualificazioni;
- si moltiplica il valore punto per il punteggio di ogni EQ, a cui si aggiunge il valore minimo, ottenendo il valore economico della singola EQ, che non potrà comunque superare il tetto massimo contrattuale.

Somma dei punteggi dei parametri di tutte le EQ istituite	(A)	
Somma destinata alle EQ	(B)	
Misura contrattuale minima prevista	(C)	5.000,00

Numero delle EQ istituite	(D)	
Misura contrattuale minima x numero EQ istituite	(E = C x D)	
Somma rimanente	(F = B - E)	
Valore punto per le EQ (somma rimanente / totale punteggi)	(G = F / A)	
Punteggio dell'EQ	(H)	
Valore punto x punteggio EQ	(I = G x H)	
Valore economico Elevata Qualificazione	(L = I + C)	

Art. 5

Assegnazione degli obiettivi

1. Dopo l'approvazione del PEG e del PDO, il Dirigente assegna gli obiettivi e comunica i corrispondenti indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi.
Questi ultimi sono correlati all'attività ordinaria, ai progetti innovativi e ai progetti strategici contenuti nel PEG e nel PDO dell'anno di riferimento.
2. Nelle more e fino all'approvazione del PEG e del PDO restano attribuiti gli obiettivi dell'attività ordinaria.

Art. 6

Valutazione dei risultati

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione è effettuata secondo le modalità e i criteri previsti dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP).
2. L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione, le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ in un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ istituite.
La retribuzione di risultato è riconosciuta a ciascun incaricato in relazione alla valutazione finale conseguita sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP).
3. Nell'ipotesi di incarico *ad interim* relativo ad altra EQ, per la durata dello stesso, al dipendente incaricato è riconosciuto, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'EQ oggetto dell'incarico *ad interim*. La percentuale è definita nel provvedimento di conferimento dell'incarico *ad interim*, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
Il relativo compenso è riconosciuto in rapporto alla valutazione finale di tale incarico.

Art. 7

Revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. Il Dirigente responsabile, a seguito di valutazione negativa della performance individuale del dipendente con funzioni di EQ, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.
2. L'incarico di EQ può essere altresì revocato dal Dirigente responsabile prima della scadenza con atto scritto e motivato nel caso di intervenuti mutamenti organizzativi, previa assicurazione del principio del contraddittorio.